

## **CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

### **Trasferimento di somme IMU ad altro Ente**

(stralcio della Circolare del 14/04/2016, n. 1 - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

#### **1. VERSAMENTO A ENTE LOCALE INCOMPETENTE (art. 1, comma 722 della Legge n. 147/2013, art. 2 e art. 6 del Decreto 24 febbraio 2016)**

L'art. 2 del decreto, nel dare attuazione al comma 722<sup>1</sup> dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, disciplina l'ipotesi del versamento erroneamente effettuato dal contribuente a un ente locale incompetente.

Le disposizioni in questione intervengono al fine di risolvere le criticità che si sono manifestate negli anni pregressi, durante i quali i comuni che non avevano ricevuto le somme dei tributi di loro pertinenza procedevano alla notifica di avvisi di accertamento e si rifiutavano di annullare in autotutela gli avvisi stessi nonostante che il contribuente avesse dimostrato di aver effettuato il versamento, anche se a un comune incompetente. Tale criticità era dovuta anche alla circostanza che quest'ultimo comune non riversava le somme al comune competente, fondando tale comportamento proprio sulla mancanza di una norma specifica che gli imponesse il riversamento.

Il contribuente, pertanto, era costretto a proporre istanza di rimborso al comune incompetente e contestualmente a regolarizzare la propria posizione, pagando anche sanzioni e interessi, nei confronti del comune competente.

Con le disposizioni in commento, invece, tale prassi, farraginosa ed estremamente penalizzante per il contribuente, non ha più ragione di sussistere, poiché la legge impone al comune incompetente di riversare le somme a quello competente.

La disposizione contenuta nel citato comma 722, quindi, può essere considerata di portata generale valida per tutti i tributi locali, salvo le implicazioni sulle regolazioni che riguardano solo i tributi contemplati prioritariamente nel decreto.

#### **1.1. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE**

Passando agli adempimenti previsti a carico dei soggetti interessati, occorre precisare che il contribuente, laddove si sia accorto di avere effettuato un versamento a un comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al comune competente sia a quello incompetente, indicando, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del decreto:

- a) gli estremi del versamento;
- b) l'importo versato;



c) i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;

d) l'ente locale destinatario delle somme;

e) l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.

Nella fase di prima applicazione e, quindi, per i versamenti già effettuati, i contribuenti che non hanno presentato la comunicazione in discorso, vi provvedono osservando le stesse indicazioni appena menzionate.

## **1.2. ADEMPIMENTI DELL'ENTE LOCALE**

Per quanto riguarda l'ente locale, le disposizioni impongono allo stesso, nel momento in cui viene a conoscenza dell'errato versamento, di procedere direttamente, entro il termine di centottanta giorni, al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite.

